



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1497

Prot. n. 21/2024-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione "Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo nella Provincia autonoma di Trento"

Il giorno **20 Settembre 2024** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nel testo oggi vigente e come da ultimo modificato con il decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, reca disposizioni di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento. La citata norma prevede che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione, vengano esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, secondo quanto previsto dallo statuto e nei limiti delle previsioni recate dal decreto medesimo.

L'ordinamento nazionale per il tramite della legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha introdotto organicamente nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito all'interno del proprio ordinamento l'alternanza scuola lavoro dandone specifica attuazione con l'introduzione dell'art. 65 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 il quale ha previsto che “nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Giunta provinciale individua modalità per la promozione e la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta provinciale in particolare stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza”.

Con la delibera n. 211 del 26 febbraio 2016 la Giunta provinciale ha fornito le pertinenti direttive attuative della norma stabilendo il monte ore obbligatorio di almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e di almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei e, con successivi provvedimenti, ha fornito indicazioni ulteriori rispetto alle modalità di svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro in Trentino.

In particolare, la dimensione orientativa dei percorsi di alternanza è stata definita nelle “Linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche” approvate con la delibera della Giunta provinciale n. 1199 del 13 luglio 2018 ed ulteriormente potenziata con l'approvazione delle “Linee guida per l'orientamento continuo e permanente nell'istruzione e nella formazione professionale della Provincia autonoma di Trento” (delibera n. 1759 del 29 settembre 2023).

La revisione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, in termini di modifica del monte ore, semplificazione, maggiore efficacia degli stessi per lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti, costituisce uno degli obiettivi di medio-lungo periodo della strategia provinciale della XVII Legislatura (Area strategica 6, Per una scuola inclusiva, professionalizzante, plurilingue, di cittadinanza).

In attuazione della strategia provinciale, con la delibera della Giunta provinciale n. 688 del 17 maggio 2024 avente ad oggetto “Rideterminazione del monte ore minimo di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione del secondo ciclo del sistema educativo provinciale” è stato stabilito che a partire dall'anno scolastico 2024/2025, e fino a diversa disposizione, il monte ore minimo dell'alternanza scuola-lavoro sia di almeno 250 ore per gli istituti tecnici e professionali e almeno 150 ore per i licei.

Inoltre, l'articolo 20 della legge provinciale n. 9/2024 “Assestamento di bilancio della Provincia Autonoma di Trento 2024-2026)” ha integrato l'articolo 65 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 prevedendo che nelle attività di alternanza scuola lavoro delle istituzioni scolastiche rientrano

le attività per l'orientamento per gli studenti svolte nell'ultimo triennio dei percorsi quinquennali o, per i percorsi quadriennali, a partire dalla classe seconda.

Tenuto conto degli interventi regolativi e legislativi sopra descritti si rende ora necessario definire un quadro generale, coordinato e sintetico del sistema dell'alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo, risultante dai diversi interventi prodotti dal 2016 ad oggi dalla Provincia autonoma di Trento ed approvare le allegate "Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo nella Provincia Autonoma di Trento", fornendo anche indicazioni sulle modalità di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro, i soggetti coinvolti, le tipologie di esperienze.

Dato atto che in seguito alla rideterminazione del monte ore di alternanza scuola-lavoro si rende altresì necessario:

- rimodulare il monte ore di alternanza scuola-lavoro riconosciuto agli studenti di ritorno da un periodo di studio all'estero e quindi parzialmente modificare quanto in merito previsto dalla deliberazione n. 209 del 16 febbraio 2018, stabilendo che per un'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni vengono riconosciute agli studenti fino a un massimo di 75 ore di alternanza scuola-lavoro per i Licei e di 100 ore per gli Istituti Tecnici;

- riapprovare la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro", quale allegato alle "Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo nella Provincia autonoma di Trento".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di approvare le "Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo nella Provincia Autonoma di Trento" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, congiuntamente alla "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" (allegato A) che sostituisce quella ad oggi in vigore;

2. di modificare la delibera n. 209 del 16 febbraio 2018 "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico" nella parte relativa alla valutazione dell'alternanza scuola-lavoro nell'ambito delle disposizioni del punto 3. "VALUTAZIONE DELL'INTERA ESPERIENZA", e quindi sostituendo la della lettera c) con la seguente:

" c) Alternanza scuola-lavoro: In linea con quanto sopra e con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l'esperienza di studio all'estero contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi

diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra che esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio, uno studente coinvolto, durante l’anno scolastico, in un’esperienza di studio all’estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di alternanza scuola lavoro fino a un massimo di 75 ore per i Licei e di 100 ore per gli Istituti Tecnici. Inoltre, se durante il suddetto periodo all’estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione Scolastica italiana) le quote massime previste possono essere superate ” dando atto che rimane confermato quanto altro disposto nella deliberazione n. 209 del 16 febbraio 2018;

3. di dare atto che l’organizzazione e l’attuazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale sono disciplinate dai Piani di studio provinciali;

4. di stabilire che quanto previsto dalle “*Linee guida alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo nella Provincia Autonoma di Trento* ” di cui al precedente punto 1) e dal relativo allegato trova applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Linee guida alternanza scuola lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo

002 Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LINEE GUIDA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO

1. Premessa

Le presenti linee guida intendono dare un quadro generale coordinato e sintetico del sistema dell'alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione del secondo ciclo, nell'impianto normativo risultante dai diversi interventi prodotti dal 2016 ad oggi dalla Provincia autonoma di Trento.

L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che integra l'istruzione tradizionale con esperienze pratiche nel mondo del lavoro, al fine di arricchire il percorso formativo degli studenti e di prepararli meglio al mercato del lavoro. Tale modalità formativa è stata resa obbligatoria per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado con la delibera della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016, che ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015.

Attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro programmate dalla scuola, lo studente sviluppa competenze trasversali e specifiche del proprio indirizzo e riceve un supporto in termini di orientamento per le scelte future, sia di tipo universitario che lavorativo. Già nelle *“Linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche”* approvate con la delibera della Giunta provinciale n. 1199 del 13 luglio 2018 veniva sottolineato che con le attività di alternanza *“si favorisce l'orientamento dei giovani e la loro motivazione e si crea un legame stretto con i diversi stili di apprendimento. L'alternanza risulta essere un insieme di attività utili allo studente come soggetto che apprende, che si orienta e che acquisisce nella scuola gli strumenti per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Lo stage in particolare non è valido di per sé, ma in quanto la scuola ne fa un momento significativo del suo percorso, aiutando lo studente a leggere il contesto, interpretare l'esperienza e trarne utili conclusioni per la propria crescita personale”*. La dimensione orientativa dei percorsi di alternanza è stata poi ulteriormente potenziata nelle *“Linee guida per l'orientamento continuo e permanente nell'istruzione e nella formazione professionale della Provincia autonoma di Trento”*, approvate con la delibera n. 1759 del 29 settembre 2023, dove le attività di alternanza scuola-lavoro vengono inserite a pieno titolo tra le attività di orientamento realizzabili nella fase della scuola secondaria di secondo grado: tirocini, incontri con rappresentanti di aziende, progetti di classe in collaborazione con aziende, attività di simulazione, visite aziendali, sono tutte esperienze di alternanza scuola-lavoro che possono essere ricomprese tra le attività di orientamento.

Con la delibera n. 688 del 17 maggio 2024 il collegamento tra alternanza scuola-lavoro e orientamento viene ulteriormente potenziato con la previsione che, a partire dall'anno scolastico 2023-24, le attività di orientamento svolte nell'ultimo triennio dei percorsi

quinquennali o, per i percorsi quadriennali, a partire dalla classe seconda, rientrano tra le attività di alternanza scuola-lavoro e sono conteggiate all'interno del relativo monte ore.

2. La dimensione orientativa dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

I percorsi di alternanza scuola lavoro hanno come finalità principale l'integrazione dell'esperienza scolastica con esperienze pratiche in contesti lavorativi: tali percorsi devono essere progettati per sviluppare competenze trasversali e orientare gli studenti verso scelte future consapevoli, collegando teoria e pratica, migliorando l'autoconsapevolezza degli studenti e preparandoli per il mondo del lavoro.

L'orientamento è dunque un obiettivo chiave dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, volto a fornire agli studenti una conoscenza più approfondita del mondo del lavoro e delle proprie inclinazioni professionali. Questo obiettivo si articola in diversi aspetti:

- Conoscenza del mondo del lavoro: gli studenti hanno l'opportunità di esplorare diversi settori professionali, comprendere le dinamiche del mercato del lavoro e conoscere le caratteristiche delle varie professioni.
- Riflessione sulle proprie aspirazioni: attraverso esperienze pratiche, gli studenti possono riflettere sulle proprie passioni e interessi, aiutandoli a fare scelte più consapevoli per il futuro, sia in termini di studi universitari che di percorsi professionali.
- Incontri con professionisti: gli studenti possono interagire con professionisti del settore, ricevere consigli e feedback, e costruire una rete di contatti utili per il loro futuro.
- Preparazione al lavoro: gli studenti acquisiscono competenze pratiche e soft skills che li rendono più preparati per l'ingresso nel mondo del lavoro, come ad esempio la redazione di un curriculum vitae, la preparazione per colloqui di lavoro e la conoscenza delle normative lavorative.

Avendo come punto di riferimento le linee guida provinciali per l'orientamento continuo e permanente, questo capitolo esplora come la dimensione orientativa dell'alternanza scuola lavoro sia essenziale per la formazione integrale degli studenti.

2.1 Visione, principi guida e ruoli

La visione provinciale dell'orientamento è quella di formare cittadini competenti, autonomi e consapevoli delle proprie potenzialità. La missione è promuovere percorsi di apprendimento che preparino gli studenti a una partecipazione attiva e responsabile nella società e nel mercato del lavoro. Tale finalità può essere ricondotta anche ai percorsi di alternanza essendo un'opportunità per connettere le aspirazioni degli studenti, le loro competenze trasversali e non cognitive, con le esigenze del mondo del lavoro.

Le competenze trasversali sono quelle abilità non strettamente legate a una specifica disciplina o settore, ma che risultano essenziali per il successo in molteplici contesti lavorativi e sociali. Lo sviluppo di queste competenze è fondamentale e comprende:

- Gestione del tempo. Sviluppo di abilità organizzative per gestire le proprie attività in modo efficiente, rispettare le scadenze e prioritizzare i compiti. Gli studenti imparano a pianificare e a utilizzare strumenti di gestione del tempo.
- Problem solving. Capacità di identificare, analizzare e risolvere problemi in modo efficace. Questo comporta l'uso di strategie creative e critiche per affrontare situazioni nuove o complesse, utilizzando risorse disponibili in maniera efficiente.
- Pensiero critico. Metodo di pensiero che prende in analisi eventi, fonti, prove e osservazioni per arrivare a formulare un'opinione. Gli studenti imparano a costruire un giudizio solido e verificabile empiricamente.
- Comunicazione. Miglioramento delle capacità di esprimersi in modo chiaro ed efficace, sia in forma scritta che orale. Gli studenti imparano a comunicare con diverse tipologie di interlocutori, ad esempio colleghi, clienti, o supervisori, adattando il registro linguistico al contesto.
- Collaborazione e lavoro di squadra. Sviluppo delle abilità di lavorare in gruppo, gestire i conflitti, e contribuire in modo positivo alle dinamiche di squadra. Questo include la capacità di ascoltare attivamente, condividere idee e costruire un clima di fiducia reciproca.
- Adattabilità e flessibilità. Capacità di adattarsi a nuove situazioni, cambiamenti e contesti diversi. Gli studenti apprendono l'importanza di essere flessibili e di saper affrontare l'incertezza con una mentalità positiva.
- Autonomia. Promozione dell'indipendenza nel lavoro e nello studio, incoraggiando gli studenti a prendere iniziative, assumersi responsabilità e fare scelte informate.

Nel contesto della Provincia di Trento, dal punto di vista orientativo, i percorsi di alternanza scuola lavoro si basano su principi guida quali l'inclusione, l'equità, la personalizzazione e la centralità dello studente. Da questo punto di vista, le esperienze pratiche devono essere accessibili a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro background socio-economico. Nei percorsi di alternanza, la collaborazione tra scuola, studenti, famiglie e aziende è essenziale. I docenti, sia in qualità di referenti alternanza scuola-lavoro che in qualità di tutor scolastici, sono responsabili della pianificazione e supervisione delle attività, mentre i tutor aziendali garantiscono esperienze formative di qualità sul campo. Gli studenti partecipano attivamente, riflettendo sulle esperienze e sviluppando competenze trasversali, mentre le famiglie supportano i propri figli nel percorso di orientamento.

2.2. Ciclo di orientamento, personalizzazione dei percorsi e risorse da attivare

Il ciclo di orientamento è la dimensione principale su cui si snoda l'implementazione del processo di orientamento e nei percorsi di alternanza-scuola lavoro può comprendere tre fasi principali: preparazione, svolgimento e riflessione. Durante la fase preparatoria, gli studenti partecipano a sessioni di orientamento per comprendere le aspettative e le

competenze richieste. Durante lo svolgimento, sono immersi in esperienze lavorative pratiche. La fase di riflessione consente agli studenti di valutare il proprio percorso, identificando punti di forza e aree di miglioramento. Questo ciclo, descritto nelle linee guida provinciali per l'orientamento, assicura un apprendimento continuo e significativo, in linea con le direttive nazionali.

E' bene sottolineare la necessità di creare corrispondenza tra processo di orientamento e processo di alternanza nella realizzazione del ciclo di orientamento, tenendo presente che l'alternanza è sicuramente un'attività di orientamento e, allo stesso tempo, le attività di orientamento possono essere ricomprese tra le attività di alternanza scuola-lavoro.

Un elemento chiave del ciclo di orientamento e dell'alternanza scuola-lavoro, in un'ottica orientativa, è il supporto personalizzato fornito agli studenti. Le scuole devono garantire tutoraggio adeguato da parte dei docenti e dei tutor aziendali, fondamentale per aiutare gli studenti a navigare le sfide delle esperienze lavorative e a riflettere sui loro progressi. Le linee guida provinciali sull'orientamento enfatizzano l'importanza di adattare il supporto alle esigenze individuali degli studenti, assicurando che tutti abbiano l'opportunità di trarre il massimo beneficio dai percorsi di alternanza, sviluppando al contempo autonomia e responsabilità.

Le collaborazioni con le aziende e le istituzioni locali sono fondamentali per il successo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro da un punto di vista orientativo. Le scuole devono stabilire partenariati strategici, anche in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, che offrano agli studenti esperienze lavorative rilevanti e di qualità utili anche per l'orientamento e l'inserimento professionale degli studenti. Queste collaborazioni arricchiscono il percorso formativo, promuovendo lo sviluppo di competenze trasversali essenziali per il futuro.

2.3 Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione sono cruciali per misurare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e per apportare miglioramenti continui. Le scuole dovranno implementare sistemi di monitoraggio, anche con modelli forniti dal Dipartimento competente, che raccolgano dati sul progresso orientativo degli studenti e sull'impatto delle esperienze di alternanza.

Inoltre, da parte delle istituzioni scolastiche è essenziale una comunicazione chiara e trasparente per assicurare che tutti gli attori coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro siano ben informati e allineati sugli obiettivi e sulle modalità operative. Le scuole devono garantire che gli studenti e le loro famiglie comprendano appieno il valore e le opportunità offerte dai percorsi di alternanza con una comunicazione che raggiunga tutti gli studenti, indipendentemente dal loro background socio-economico, promuovendo inclusione e pari opportunità, e assicurando che nessuno sia lasciato indietro.

3. L'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

I progetti di alternanza scuola-lavoro devono essere sviluppati dalle singole istituzioni scolastiche nel rispetto delle presenti linee guida e in coerenza con quanto stabilito nel proprio progetto d'istituto, al cui interno deve trovare spazio una sezione specifica dedicata proprio ai percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti nel corso dell'ultimo triennio di scuole superiori e, per i percorsi sia liceali che tecnici di durata quadriennale a partire dal secondo anno, nel rispetto dei requisiti minimi di accesso di cui al Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005. Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale¹ anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali².

Le *“Linee guida per l'elaborazione dei Piani di studio delle Istituzioni scolastiche”* approvate con la delibera n. 1199 del 13 luglio 2018 forniscono una visione di insieme del ruolo e del significato dell'alternanza scuola-lavoro all'interno della programmazione didattica chiarendo come sia *“l'intero consiglio di classe che deve farsi carico della programmazione e progettazione del percorso dei singoli studenti, dell'individuazione dei collegamenti fra le discipline, nel quadro di una progettazione più ampia che coinvolge l'intera istituzione scolastica.”* Fondamentale è quindi il ruolo del Consiglio di Classe nella programmazione e progettazione dei singoli percorsi, che devono essere pensati rispetto gli obiettivi di competenza degli studenti e delle studentesse. *“La scuola svolge un ruolo attivo nella progettazione dei percorsi formativi, in quanto titolare e responsabile dei percorsi stessi, accordandosi con le aziende, gli enti, le associazioni per assicurare il supporto formativo allo studente e programmare l'intero percorso in aula e in esterno, condiviso non solo dai docenti e dai responsabili dell'impresa, ma dagli stessi studenti protagonisti dell'esperienza.”*

Infatti per garantire un'esperienza formativa efficace e significativa agli studenti e alle studentesse, è opportuno coinvolgere gli studenti e le imprese nella fase di programmazione generale delle attività di alternanza scuola-lavoro. Infatti, se gli studenti partecipano attivamente alla pianificazione, nei modi e nei termini decisi in piena autonomia dalle istituzioni scolastiche, le attività proposte possono essere meglio allineate ai loro interessi, aspirazioni e capacità, aumentando la motivazione e l'impegno. Alla stessa stregua, il coinvolgimento delle imprese consente di progettare percorsi formativi in linea con le attese dei soggetti ospitanti, facilitando l'acquisizione di competenze pratiche e l'inserimento professionale degli studenti: le aziende, inoltre, possono contribuire con idee innovative e progetti reali, rendendo il percorso di alternanza scuola-lavoro un'esperienza forte di crescita personale e professionale. In conclusione, il coinvolgimento congiunto di studenti e imprese nella programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro non solo arricchisce il

¹delibera n. 688 del 17 maggio 2024 *“Rideterminazione del monte ore minimo di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione del secondo ciclo del sistema educativo provinciale”*

² Come previsto dall'art. 65 della legge provinciale n. 5 del 2006

percorso educativo, ma crea anche una rete di collaborazione che rafforza il tessuto sociale ed economico.

4. I soggetti dell'alternanza scuola-lavoro: ruoli e funzioni

Nella programmazione e progettazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro è coinvolto il Consiglio di Classe, che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, implementa il percorso di alternanza scuola-lavoro annuale degli studenti e delle studentesse, in coerenza con le indicazioni fornite dal Progetto d'istituto e della deliberazioni del collegio docenti, contando sulla collaborazione del referente alternanza scuola-lavoro dell'istituzione scolastica: tale percorso deve essere pensato in modo specifico rispetto alle necessità formative e orientative della classe e dei singoli studenti. La progettazione, l'organizzazione, l'attuazione e la valutazione delle singole esperienze è supportata da alcune figure specifiche del sistema di alternanza scuola-lavoro.

Di seguito vengono elencati i ruoli e le relative funzioni:

- a) referente alternanza scuola-lavoro. Per facilitare il processo di raccordo tra gli operatori interni ed esterni, per progettare e coordinare le attività previste per l'alternanza, nelle istituzioni scolastiche i dirigenti scolastici individuano uno o più referenti di istituto come previsto dall'art. 65 della Legge Provinciale 5 del 2006. *“Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università”*.

Il referente alternanza scuola-lavoro dell'istituto ha i seguenti compiti:

- organizzare l'alternanza a livello complessivo, curando l'organizzazione interna, le relazioni con le imprese e la gestione della documentazione, a partire dalla convenzione
- progettare percorsi formativi rispetto ai profili di prestazione/competenze, curricoli dei diversi indirizzi e definizione del progetto formativo individualizzato
- relazionarsi con le altre figure dell'alternanza, coordinare e supportare le realizzazione delle attività nelle diverse classi

Con le novità introdotte dalle linee guida sull'orientamento e dalle presenti linee guida, si ritiene che la figura del referente alternanza scuola-lavoro e del referente per l'orientamento possano coincidere nella stessa persona o, se distinte, devono eventualmente lavorare in team: infatti, risulta evidente come le attività di alternanza scuola-lavoro, proprio per la loro valenza orientativa, debbano essere integrate e programmate insieme alle attività di orientamento.

- b) tutor interno. Il dirigente scolastico individua per ogni attività di alternanza scuola-lavoro un tutor interno, che coordina l'attività supportando gli studenti nella piena comprensione dell'importanza della stessa. Il tutor interno assume un ruolo fondamentale nella gestione del tirocinio curriculare, dove svolge le seguenti funzioni:
- elabora insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale)
 - assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto
- c) tutor di classe. Il Consiglio di classe individua al proprio interno un docente che faccia da riferimento per il referente alternanza scuola-lavoro e per gli studenti e le studentesse della classe per le attività di alternanza scuola-lavoro: tra i suoi compiti c'è quello di monitorare la situazione complessiva, tenendo aggiornato il Consiglio di classe sugli impegni ed eventuali iniziative che coinvolgano l'intera classe.
- d) tutor esterno. La struttura ospitante ha il compito di individuare un tutor formativo esterno, che assicuri un raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica e rappresenti la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o dell'ente. Il tutor esterno è incaricato delle seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza
 - favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso
 - garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne
 - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza

5. La partecipazione, i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei percorsi

L'alternanza scuola-lavoro è un'attività curriculare la cui programmazione e organizzazione è in capo all'istituzione scolastica: come evidenziato in precedenza, però, è importante che gli studenti vengano coinvolti nella fase di progettazione, attuazione e verifica delle attività. Attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro gli studenti trovano l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a

conseguire e integrare le competenze curriculari, per motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro. Per raggiungere tali obiettivi diventa quindi indispensabile che gli studenti siano responsabilizzati rispetto al senso dei percorsi messi a disposizione in modo tale che possano essere vissuti e valorizzati nel modo migliore.

La delibera n. 208 del 16 febbraio 2028 ha approvato "La carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro" in cui viene riconosciuto il ruolo centrale dello studente nelle esperienze di alternanza. Tale documento va consegnato e presentato agli studenti proprio perché possano avere consapevolezza del percorso che stanno per intraprendere.

In particolare, all'articolo 4 della Carta sono declinati i diritti degli studenti:

- diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.

- diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.

- Per gli studenti con disabilità diritto a percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.

- diritto ad essere supportati nell'attività di alternanza scuola-lavoro da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante.

- diritto, al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro, al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato..

- diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola-lavoro effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

Nello stesso articolo trovano spazio anche i doveri degli studenti:

- rispetto delle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.

- effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico; a tal proposito si ricorda è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del percorso ai fini della validità del percorso stesso

- rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza scuola-lavoro

- relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante

Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole individuate nell'articolo 4 della Carta sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza in base alle procedure previste dal Regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari dell'Istituzione Scolastica.

A garanzia del rispetto delle disposizioni presenti nella Carta, è stato istituito presso il Dipartimento Istruzione la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro.

In conclusione è bene ricordare che per l'effettiva realizzazione dei diritti e dei doveri degli studenti, nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, è necessaria una piena collaborazione tra tutor interno, eventuale tutor esterno e studente: il dialogo costante che ci deve essere tra studente e tutor è il fattore più importante perché l'esperienza di alternanza scuola-lavoro possa essere percepita come utile dallo studente, che deve essere guidato nella comprensione dei diversi aspetti del percorso in cui è stato coinvolto. Da questo punto di vista è chiaro che i tutor necessitano di requisiti particolari in termini di competenze professionali, anche con particolare riguardo alle capacità comunicative e relazionali.

6. La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze

La valutazione degli apprendimenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro deve essere progettata in anticipo, basandosi su criteri stabiliti per garantire trasparenza ed equità, come sottolineato nella normativa attualmente vigente³. A seconda della tipologia di esperienza svolta dallo studente, la valutazione può riguardare sia le competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti, sia aspetti formativi specifici che l'esperienza lavorativa può promuovere, come la responsabilità e la consapevolezza dei propri processi di apprendimento. L'alternanza non è una mera formazione al lavoro, ma è anche un momento importante per gli studenti di sviluppo del pensiero critico e di educazione ad una cittadinanza responsabile. La valutazione autentica, basata sull'osservazione in contesti reali, è essenziale per cogliere pienamente questo apprendimento: in questo senso la valutazione in alternanza non è solo un atto dovuto, ma un elemento fondamentale della didattica, al pari della programmazione e dell'attuazione dei curricula e può contribuire all'educazione all'autovalutazione e alla valutazione, un aspetto sempre più considerato centrale.

È essenziale, quindi, prevedere momenti di restituzione delle diverse esperienze di alternanza, con autovalutazione da parte dello studente e confronto con le valutazioni del tutor esterno o del docente, in modo particolare per i tirocini curriculari, per sviluppare spirito critico e consapevolezza.

Valutare l'alternanza significa quindi esaminare una pluralità di esperienze e dotarsi di strumenti di verifica adeguati e diversificati per ciascun aspetto considerato.

³ “*Linee guida per la valutazione in alternanza scuola-lavoro*”, allegato 1 della delibera n. 1750 del 27 ottobre 2017

7. Le varie tipologie di esperienze di alternanza scuola-lavoro

Tra le attività che possono rientrare all'interno del monte ore di alternanza scuola-lavoro ci sono attività programmate e organizzate dalla scuola, come il tirocinio curriculare, la testimonianza d'impresa, la commessa esterna, l'impresa formativa simulata, la formazione, la visita aziendale, il progetto di classe/scuola e le attività di orientamento, ed attività individuate e svolte in modo autonomo dagli studenti e dalle studentesse, che la scuola può riconoscere all'interno del monte ore previsto, come il lavoro retribuito, il volontariato, l'attività sportiva e musicale e l'esperienza di anno all'estero.

Perché l'alternanza scuola-lavoro risulti nel suo complesso efficace e significativa per gli studenti, è importante che l'istituzione scolastica, e nello specifico il Consiglio di classe, cerchi in modo particolare di dare rilevanza alle attività che mettono gli studenti in relazione con il territorio, in primis con le aziende pubbliche e private e la pubblica amministrazione, offrendo loro momenti di formazione in contesti esterni a quelli scolastici.

7.1 attività di alternanza scuola-lavoro programmate dalla scuola

a) Il **tirocinio curriculare** è l'esperienza più rilevante tra quelle previste in alternanza scuola-lavoro. L'attività formativa non avviene in un'aula scolastica ma in un luogo di lavoro reale, dove lo studente, seguito nelle diverse fasi dal proprio tutor aziendale, può sperimentare quanto appreso a scuola, approfondire nuovi contenuti oppure orientarsi nel mondo delle professioni. Il tirocinio curriculare deve essere adeguatamente preparato dal tutor scolastico condividendo con lo studente le finalità del percorso e informazioni sulle modalità organizzative. Durante il tirocinio lo studente ha la possibilità di applicare in un contesto reale le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi, rendendo l'apprendimento più significativo e contestualizzato. Inoltre lo studente sviluppa una serie di competenze trasversali, o soft skills, essenziali per il proprio successo professionale: tra queste, la capacità di lavorare in team, la gestione del tempo, la comunicazione efficace, la risoluzione dei problemi e l'adattabilità. Queste competenze sono spesso determinanti nella carriera lavorativa e difficilmente possono essere apprese solo attraverso lo studio teorico. Come indicato nelle linee guida sull'orientamento, il tirocinio fornisce allo studente una serie di elementi importanti per le proprie scelte future: infatti, oltre a conoscere le caratteristiche di un lavoro, le esigenze e le aspettative delle aziende, il tirocinio è anche l'occasione per conoscere le proprie inclinazioni, le proprie passioni, i propri interessi. L'esperienza di questi anni ha evidenziato come il tirocinio curriculare presso un'azienda possa trasformarsi, una volta completato il ciclo di studi, in un vero e proprio lavoro: durante il tirocinio, gli studenti hanno l'opportunità di creare una rete di contatti professionali e di relazioni che possono rivelarsi preziosi per la loro carriera futura. Infine tale esperienza sviluppa negli studenti un maggiore senso di responsabilità e autonomia: infatti, essere inseriti in un contesto lavorativo stimola il tirocinante a prendere iniziative, rispettare scadenze e gestire compiti complessi. Per la realizzazione di tali attività è necessario che sia l'istituzione scolastica a

individuare e poi a prendere i contatti con i soggetti ospitanti, tra cui anche quelli della pubblica amministrazione, in grado di accogliere gli studenti in percorsi adatti agli obiettivi formativi previsti per ciascun studente.

b) la **commessa esterna**. Quando una classe organizza la commessa esterna utilizza le conoscenze teoriche acquisite in aula durante il percorso scolastico per trovare una soluzione ad un'esigenza reale o ad un compito formulato dall'azienda. Tale tipo di attività consente ad una classe di misurarsi con le aspettative reali di un soggetto esterno, stimolando all'interno del gruppo classe il confronto su problemi e sfide concrete, sviluppando capacità di problem solving e pensiero critico: durante il percorso, seguiti dal proprio tutor interno e supportati "a distanza" dall'azienda, lo studente impara a gestire i momenti di difficoltà, a prendere decisioni valutandone le conseguenze, sviluppa competenze trasversali come la gestione del tempo, il lavoro di squadra, la comunicazione efficace e la responsabilità. Per poter raggiungere il risultato atteso, gli studenti devono coordinarsi tra loro e con i rappresentanti dell'azienda, rispettare scadenze e standard qualitativi, e spesso devono anche affrontare e superare eventuali conflitti interni al gruppo, cercando di lavorare in team. Una volta raggiunti gli obiettivi fissati, gli studenti possono vedere il proprio lavoro riconosciuto e utilizzato in un contesto reale e ciò rappresenta una potente motivazione, che può stimolare una maggiore dedizione agli studi e un impegno più profondo nel proprio percorso educativo e professionale. La commessa esterna può essere un'iniziativa importante anche ai fini dell'orientamento, perché la collaborazione con l'azienda crea un contatto diretto con il mondo professionale, grazie al quale gli studenti possono osservare e apprendere le dinamiche aziendali, comprendere meglio le aspettative dei datori di lavoro e acquisire una consapevolezza più chiara delle proprie inclinazioni e aspirazioni professionali.

c) L'**impresa formativa simulata** è un'attività che si realizza mediante la costituzione di un'azienda virtuale in cui gli studenti svolgono un'attività di mercato in rete (e commerce) tenendo come riferimento un'azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Attraverso tale modalità di alternanza scuola-lavoro gli studenti sviluppano spirito di iniziativa e di imprenditorialità, riproducendo un ambiente di lavoro che consenta all'allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Attraverso le attività di impresa formativa simulata sviluppano competenze sia tecnico-professionali che trasversali, molto richieste dalle imprese, come le capacità di lavorare in gruppo, di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, infine anche competenze linguistiche, come le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.

d) La **formazione** è una tipologia di attività con cui lo studente può acquisire strumenti significativi per poter comprendere e vivere al meglio le esperienze di alternanza fuori dalla scuola. Le attività di formazione hanno anche una valenza orientativa perché possono offrire, al pari di altre esperienze di alternanza, come ad esempio la visita aziendale o la testimonianza d'impresa, elementi utili per conoscere nuove professioni, comprendere il contesto economico del Trentino e dell'Italia o entrare in contatto con le tecniche per cercare un lavoro. Di seguito si propongono alcuni esempi di attività di formazione riconducibili all'alternanza scuola-lavoro: approfondimenti sul tema del lavoro (diritti, doveri, responsabilità, remunerazione, etica del lavoro, mercato del lavoro, ecc), formazione sulle caratteristiche delle professioni, momenti specifici di preparazione alle esperienze di alternanza scuola-lavoro (tirocini curriculari, volontariato, ecc), formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro e formazione sulle tecniche di ricerca del lavoro

e) La **visita aziendale** è un'attività di alternanza scuola-lavoro con una forte valenza orientativa e rappresenta un'occasione importante per gli studenti di conoscere le dinamiche, le strategie e i modelli organizzativi del mondo aziendale. Attraverso una visita aziendale lo studente può entrare in contatto con le diverse aree dell'azienda (commerciale, marketing, comunicazione, progettazione-sviluppo, logistica, area produttiva e altre), conoscere la storia e la mission aziendale, comprenderne le logiche organizzative e produttive: proprio per questo la visita aziendale può avere una forte valenza orientativa perché fornisce una serie di elementi che possono rivelarsi utili agli studenti nell'immaginare il proprio percorso di studi e professionale a seconda del settore di interesse. Una visita aziendale, inoltre, può offrire la possibilità di conoscere da vicino un'impresa del territorio, comprendere il tipo di organizzazione complessiva, misurare il livello delle proprie competenze rispetto a quelle richieste dai profili professionali presenti in azienda. In generale, quindi, attraverso la visita aziendale si può conoscere il contesto economico del proprio territorio, comprendere le strategie organizzative di un'azienda e conoscere i diversi profili professionali di un'azienda e le possibili evoluzioni del ruolo

f) la **testimonianza d'impresa** permette agli studenti di comprendere concretamente le dinamiche del mondo del lavoro e a sapersi orientare nel mondo del lavoro in continua evoluzione. Attraverso le biografie dei diversi lavoratori si possono sentire esempi concreti di quali siano state le competenze indispensabili per raggiungere obiettivi professionali. Inoltre, dal punto di vista orientativo, la testimonianza di un imprenditore può ispirare e motivare gli studenti nella loro scelta di carriera; scoprire il percorso professionale di chi ha avviato e gestito con successo un'attività può aiutare i ragazzi a identificare i propri interessi e talenti, e a capire come possono essere sviluppati nel proprio percorso formativo e professionale. Sentire delle testimonianze fatte di difficoltà e sfide superate e di successi ottenuti può infondere coraggio e determinazione, mostrando che con impegno, passione e perseveranza è possibile raggiungere i propri obiettivi. In conclusione, l'incontro con un professionista o un imprenditore può rivelarsi un

momento di crescita personale e di orientamento: le testimonianze dirette, infatti, offrono una prospettiva unica e reale sul mondo del lavoro e aiutano gli studenti a prepararsi meglio per il futuro e a prendere decisioni più informate riguardo al loro percorso formativo e professionale.

g) il **progetto di classe/di scuola** è un progetto realizzato con modalità differenti, anche in forma di project work, con cui una o più classi o un gruppo di studenti progetta e realizza un'attività che ha una forte ricaduta sul territorio e sullo sviluppo delle competenze trasversali e specifiche degli studenti. Tale progetto deve essere necessariamente realizzato in collaborazione con un soggetto esterno che supporta in diversi modi o valida quanto realizzato dagli studenti.

h) **le attività di orientamento** svolte nell'ultimo triennio dei percorsi quinquennali o, per i percorsi quadriennali a partire dalla classe seconda, rientrano tra le attività di alternanza scuola-lavoro⁴ e sono conteggiate all'interno del relativo monte ore⁵.

7.2. Ulteriori attività riconoscibili ai fini dell'alternanza scuola-lavoro

La programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro è in capo all'istituzione scolastica, ma lo studente può chiedere il riconoscimento ai fini dell'alternanza di alcune tipologie di esperienze scelte e svolte in modo autonomo: in tali attività gli studenti non godono della copertura assicurativa da parte della propria istituzione scolastica e non prevedono la sottoscrizione di nessuna convenzione. Nelle attività rientranti ai punti b) e c) è prevista la sottoscrizione di un progetto formativo tra scuola e soggetto ospitante (società sportiva, conservatorio, associazione, azienda) relativamente agli obiettivi formativi previsti per lo studente.

a) periodo di studio all'estero/altre esperienze all'estero

L'esperienza di studio all'estero, se svolta per un periodo adeguato, può risultare molto importante per raggiungere gli obiettivi di competenza verso cui tendono anche le attività di alternanza scuola-lavoro: per tale ragione la delibera sull'anno all'estero stabiliva che l'esperienza di studio all'estero potesse essere riconosciuta ai fini dell'alternanza.

In base alla normativa vigente viene stabilito che ad uno studente coinvolto, durante l'anno scolastico, in un'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni vengono riconosciute ore di alternanza scuola lavoro fino a un massimo di 75 ore per i Licei e di 100 ore per gli Istituti Tecnici.

⁴ Delibera n. 688 del 17 maggio 2024 *“Rideterminazione del monte ore minimo di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione del secondo ciclo del sistema educativo provinciale”*

⁵ Alle pagine 15-16 delle linee guida sull'orientamento sono indicati diversi esempi di attività di orientamento che si possono realizzare nel secondo ciclo di istruzione

In aggiunta, se durante il suddetto periodo all'estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione Scolastica italiana) le quote massime previste possono essere superate.

Per altre esperienze svolte all'estero inferiori a 90 giorni, sono riconoscibili un numero di ore in proporzione al periodo svolto all'estero.

b) attività sportiva e musicale

L'allegato B della delibera n. 2298 del 16 febbraio 2016 stabilisce i criteri per il riconoscimento dell'attività sportiva agonistica ai fini dell'alternanza scuola-lavoro: tale possibilità è riconosciuta solo per gli studenti e le studentesse inseriti nel progetto "tutor sportivo" provinciale oppure per gli atleti e atlete rientranti nelle categorie indicate nell'allegato della circolare del Ministero dell'istruzione e del merito n. 4194 del 6 ottobre 2023.

E' responsabilità dell'istituzione scolastica - e soprattutto del consiglio della classe frequentata dal ragazzo/a - valutare se il progetto legato all'attività agonistica saturi l'intero monte ore di alternanza scuola-lavoro previsto dalla scuola per quell'anno o una parte dello stesso. Il percorso formativo personalizzato dello studente impegnato in attività agonistiche deve essere adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva praticata. Pertanto nel progetto formativo, approvato non solo dai docenti della scuola, dal docente tutor sportivo (se presente) e dai responsabili della società/associazione stessa, ma anche dallo studente, deve essere valorizzato l'ottenimento di soft skills, fra cui il rafforzamento dell'autostima, l'acquisizione del concetto di impegno e sacrificio per conseguire i risultati anche agonistici, la consapevolezza dell'importanza del saper lavorare in gruppo. Nel progetto devono inoltre essere valorizzate le competenze tecnico-scientifiche acquisite dai giovani atleti legate alla salute, alla corretta alimentazione, ad apprendimenti scientifici legati all'attività praticata, che possono essere esplicitate all'interno della coprogettazione che la scuola può mettere a punto con l'associazione sportiva.

Per quanto riguarda l'attività musicale, la frequenza da parte di studenti e studentesse ai percorsi accademici del conservatorio è valida ai fini dell'alternanza scuola-lavoro. Si tratta di un percorso di studi musicali che prevede un numero molto elevato di ore di lezione e una intensa attività concertistica, un percorso professionalizzante che rappresenta un primo passo fondamentale per chi progetta di far diventare la musica il proprio ambito lavorativo. Anche in questo caso, come per il riconoscimento dell'attività agonistica sportiva, è responsabilità dell'istituzione scolastica - e soprattutto del consiglio della classe frequentata dal ragazzo/a - valutare se il progetto legato all'attività musicale saturi l'intero monte ore di alternanza scuola-lavoro previsto dalla scuola per quell'anno o una parte dello stesso. Non è necessaria la sottoscrizione di una convenzione tra istituzione scolastica e il conservatorio bensì la condivisione di un progetto formativo che evidenzi il tipo di competenze sviluppate dallo studente.

c) volontariato e lavoro retribuito⁶

Il volontariato sociale, culturale, ambientale, sportivo o il volontariato legato alla cultura della protezione civile, contribuiscono a sviluppare negli studenti e nelle studentesse competenze trasversali in linea con gli obiettivi che persegue l'alternanza scuola-lavoro. Le istituzioni scolastiche possono pertanto riconoscere il volontariato come attività di alternanza scuola-lavoro con le modalità previste dalla normativa vigente.⁷ Per le attività di volontariato, come per il lavoro retribuito, non è necessario sottoscrivere una convenzione con il soggetto ospitante bensì un progetto formativo in cui condividere gli obiettivi validi ai fini dell'alternanza scuola-lavoro: la normale prassi prevede che il progetto formativo debba essere sottoscritto prima dell'inizio delle attività, ma è facoltà dell'istituzione scolastica valutare e sottoscrivere a posteriori un'attività di volontariato e lavoro retribuito presentata dagli studenti al termine della stessa.

Per quanto riguarda il lavoro retribuito non sono previste le limitazioni orarie adottate per le esperienze di volontariato, ma è bene sottolineare come più l'attività lavorativa sarà coerente con il percorso di studi, maggiore sarà il numero di ore che il Consiglio di Classe potrà riconoscere come alternanza scuola-lavoro.⁸

8. Le attività svolte fuori dall'istituto

Le istituzioni scolastiche possono attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico, come previsto dalle leggi vigenti pari ad almeno il 50 per cento.⁹ Il percorso di alternanza scuola-lavoro deve cioè prevedere una quota superiore al 50% di attività che permettano agli studenti di uscire dal proprio contesto scolastico per entrare in relazione con il territorio. Le attività da

⁶ L'importanza delle due attività è sottolineata dall'art. 65 della legge 5 del 2006, comma 1 *“Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale”*.

⁷ La delibera n. 61 del 27 gennaio 2017 stabilisce che le attività di volontariato effettuate dagli studenti possono essere riconosciute per un monte ore che non può comunque superare il 20% del monte orario complessivo previsto per l'alternanza scuola-lavoro

⁸ Vedi allegato 1 della delibera n. 61 del 27 gennaio 2017.

⁹ Il comma 1 bis dell'art. 65 della legge 5 del 2006 *“E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale”*

considerare come “fuori dall’istituto” sono le seguenti: tirocinio curriculare, visita aziendale, attività sportiva e musicale, anno all’estero, impresa formativa simulata, commessa esterna, progetti di classe in partnership con soggetti terzi, lavoro retribuito e volontariato. Possono altresì rientrare tra le attività “fuori dall’istituto” anche le attività di orientamento svolte presso le Università o in contesti differenti da quello scolastico.

9. Le misure di tutela della salute e della sicurezza degli studenti in tirocinio curriculare

Come evidenziato in precedenza, l’esperienza più efficace di alternanza scuola-lavoro è il tirocinio curriculare, che pone lo studente in un contesto esterno differente da quello scolastico: proprio il fatto che l’attività curriculare venga svolta all’interno di un’azienda o altra organizzazione, pone la necessità di garantire la tutela di salute e sicurezza degli studenti che svolgono stage e/o tirocini presso un soggetto esterno: l’Istituzione scolastica e formativa e il soggetto ospitante sono chiamati a mettere in atto tutti i principi di tutela, sia oggettiva che soggettiva, finalizzati a garantire una condizione di completa salvaguardia, assicurandosi che lo studente in tirocinio non sia adibito a mansioni e ai processi lavorativi indicati nell’Allegato I delle Legge 977/67, a meno che non sia espressa specifica deroga, concedibile *“solo per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa e sotto la supervisione di un soggetto formatore”*.

Le scuole e i soggetti ospitanti per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza da parte delle Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo per la realizzazione dei tirocini curriculari fanno riferimento alle indicazioni gestionali vigenti.

Le esperienze di alternanza scuola-lavoro devono avere come obiettivo condiviso tra scuola e soggetto ospitante anche quello di promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e le studentesse: a tal fine gli studenti e le studentesse devono essere coinvolti dai propri tutor sui temi della sicurezza in modo tale che possano svolgere il proprio tirocinio con consapevolezza rispetto ai possibili rischi e alle relative misure di prevenzione.

10. Gli aspetti assicurativi

L’art. 5 comma 6 della *“Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”* interviene sui profili assicurativi legati alle esperienze di alternanza scuola-lavoro degli studenti e delle studentesse, disponendo che gli studenti coinvolti debbano beneficiare di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a carico degli stessi e delle loro famiglie, per gli infortuni e malattie professionali, presso l’INAIL – l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - e per le Responsabilità civile verso terzi,

presso qualsiasi compagnia assicurativa. *“Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.”* Tale indicazione presente nell’art. 5 ricorda l’importanza di definire all’interno del progetto formativo sottoscritto tra studente, scuola e soggetto ospitante quali siano le diverse attività previste dall’esperienza di alternanza in modo tale che anche eventuali trasferte, sopralluoghi o altra iniziativa possano essere coperte dalle due assicurazioni. L’obbligo della denuncia dell’evento assicurato ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia stabilito diversamente all’interno della convenzione. Di conseguenza, lo studente è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale prioritariamente al suddetto dirigente e, nel caso in cui assolvere a tale obbligo presso il soggetto ospitante, quest’ultimo deve notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente, al fine di assicurare la dovuta immediatezza nella comunicazione all’Istituto da parte del soggetto obbligato.

In sintesi, come indicato nell’art. 5 della Carta, gli studenti trentini impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e da una assicurazione stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento per tutti gli studenti del sistema scolastico provinciale per la responsabilità patrimoniale e civile verso terzi valida fino al compimento del ventesimo anno di età. Tali assicurazioni coprono gli eventi che si verificano durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, compresi gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente da considerare, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo. Resta, quindi, escluso dalla tutela INAIL l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. In quest’ultima eventualità lo studente è coperto dall’assicurazione di tutela patrimoniale e responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento.

11. L’alternanza scuola-lavoro nei percorsi di educazione degli adulti

L’alternanza scuola-lavoro nei percorsi di educazione degli adulti è normata dalla delibera n. 1423 del 10 agosto 2018 sia per le modalità organizzative che per il monte ore minimo obbligatorio.

Nella delibera si evidenzia come si possano attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le stesse procedure con cui vengono organizzate per i percorsi diurni. In aggiunta, però, con percentuali definite in dettaglio all’interno della stessa delibera, *“in relazione alla finalità dell’alternanza e alle sue caratteristiche formative sono pertanto da valorizzare le esperienze già fatte in contesto extrascolastico, quando si possono configurare come percorso lavorativo in atto o pregresso, comprendendo in questo anche l’attività continuativa di volontariato, l’attività artistica o quella sportiva a carattere agonistico, con limitati vincoli di percentuale di riconoscimento. Risulta in tal modo possibile il*

riconoscimento di attività pregresse aderenti ai percorsi, anche se l'attività lavorativa sia stata effettuata in periodi diversi da quelli scolastici, in base alle competenze comunque acquisite in esperienze precedenti documentate e strutturate". Il riconoscimento delle attività in atto o pregresse diventa l'occasione per una riflessione sul ruolo che hanno avuto queste esperienze nel percorso formativo dello studente.

Per quanto riguarda il monte ore minimo di alternanza scuola-lavoro la stessa delibera stabilisce che si possa operare nei corsi serali una riduzione del monte orario previsto per i corsi diurni per una percentuale del 30%: quindi, sulla base del monte orario definito dalla delibera n. 688 del 17 maggio 2024, si evidenzia come nei percorsi degli adulti il monte ore minimo risulti essere di 175 ore per gli istituti tecnici e professionali e di 105 ore per i licei.

Sulla base della nuova quantificazione del monte orario, le tabelle con la "casistica-situazione tipo" presenti nell'allegato alla delibera n. 1423 devono essere aggiornate in fase applicativa dalle istituzioni scolastiche relativamente al monte ore operando la proporzionale riduzione per le singole tipologie.

12. L'alternanza scuola-lavoro per gli studenti con bisogni educativi speciali

L'esperienza di alternanza scuola lavoro per un alunno con bisogni educativi speciali ha finalità educativa, formativa e orientativa: l'opportunità di alternare vari momenti di apprendimento, a scuola e in contesto lavorativo, favorisce l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali, la promozione del processo di inclusione sociale e lavorativa e lo sviluppo dell'autonomia dello studente. Ai sensi della normativa nazionale e provinciale¹⁰ vigente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono interessati dagli obblighi di alternanza scuola-lavoro: la progettazione, la realizzazione e la valutazione del percorso devono essere coerenti con quanto previsto nel PEI o nel PEP dello studente che devono definire anche gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro e le relative modalità di attuazione e di valutazione. L'intera idea progettuale deve ruotare intorno allo studente, considerandolo in tal modo soggetto attivo nella co-progettazione iniziale, e deve essere condivisa tra docenti, personale sanitario e socio sanitario, eventuali figure di supporto, tutor esterni e la famiglia.

Per quanto riguarda gli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, la progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale sono affidate all'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. Ciò consente l'attivazione di modelli flessibili di percorsi di alternanza scuola lavoro, sia nella tempistica che nelle modalità di attivazione. I periodi di alternanza sono articolati in coerenza con il PEI dello studente secondo criteri di gradualità e progressività che tengano in considerazione lo sviluppo personale, l'autonomia del soggetto e il suo progetto di vita. Pertanto, In taluni casi, l'equipe può definire il monte ore del percorso di alternanza scuola lavoro previsto per lo studente in termini differenziati.

13. L'alternanza scuola-lavoro per studenti ripetenti

¹⁰ Allegato B della delibera n. 1750 del 27 ottobre 2017 "Linee guida per i percorsi di alternanza scuola-lavoro degli studenti con Bisogni Educativi Speciali"

Le attività di alternanza scuola-lavoro svolte da uno studente nell'anno non superato sono da considerare valide ai fini del monte ore di alternanza scuola-lavoro.

14. L'alternanza scuola-lavoro nei percorsi "Orientamento alle professioni per la salute"

Secondo quanto indicato nell'allegato A della delibera della Giunta provinciale n. 1979 del 20 ottobre 2023 il progetto "Orientamento alle Professioni per la salute" prevede la realizzazione di un percorso di orientamento, nell'arco di un triennio, con un monte ore extracurricolare di almeno 150 ore, di cui 70 ore nelle classi terze, 70 ore nelle classi quarte e le restanti 10 ore nella classe quinta, da svolgersi sia all'interno dell'istituzione scolastica sia nelle strutture sanitarie individuate dalla Cabina di regia secondo quanto previsto dal Protocollo sottoscritto tra i soggetti interessati. Il Protocollo prevede altresì un monte ore dedicato allo svolgimento di un tirocinio osservazionale presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie individuate e valido ai fini dell'Alternanza Scuola Lavoro.

allegato

A. "La carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro"

Allegato A

Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 comma 2 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006

Articolo 1 *(Finalità)*

1. La presente Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata Carta) ha lo scopo di garantire agli studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.
2. La presente Carta definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Articolo 2 *(Destinatari)*

1. La presente Carta si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, la presente Carta si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Articolo 3 *(Modalità di svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro)*

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono parte integrante e coerente del percorso di studi.
2. I percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 65 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e delle delibere di Giunta attuative, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa. Le attività di tirocinio curriculare sono programmate sulla base di apposite convenzioni: le convenzioni possono essere sottoscritte con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Possono essere riconosciute all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto dalla delibera provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017, e anche le attività di orientamento, svolte nell'ultimo triennio dei percorsi quinquennali o, per i percorsi quadriennali, a partire dalla classe seconda, come previsto dalla delibera n. 688 del 17 maggio 2024.

3. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nel Progetto d'Istituto predisposto dall'istituzione scolastica e sono co-progettati con il soggetto ospitante.
4. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite. Il percorso di alternanza scuola-lavoro può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.
5. Per le finalità di questo articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali individuano uno o più referenti a cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola – lavoro.

Articolo 4

(Diritti e doveri degli studenti)

1. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza scuola-lavoro, per una durata complessiva di almeno 250 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 150 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
4. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.
5. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza scuola-lavoro da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante.
6. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza scuola-lavoro, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e della Legge Provinciale n. 10 dell'1 luglio 2013.
7. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola-lavoro effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.
8. Gli studenti, durante i periodi di alternanza scuola-lavoro, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.
9. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza scuola-lavoro.
10. Ai fini della validità del percorso di alternanza scuola-lavoro, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
11. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza scuola-lavoro, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.
12. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dal Regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 5

(Salute e sicurezza)

1. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti equiparati ai lavoratori, svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il rilascio dei relativi attestati.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1. gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro devono ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale e una specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo e in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti. Il soggetto ospitante potrà valutare la necessità di integrare con la formazione specifica rispetto agli ulteriori rischi presenti nell'azienda ospitante; questo ulteriore percorso formativo sui rischi specifici dovrà essere documentato e i contenuti dovranno essere in linea con la formazione obbligatoria dell'azienda ospitante. Gli eventuali oneri conseguenti derivanti da questo eventuale percorso formativo integrativo dovranno essere regolati nella convenzione fra l'istituzione scolastica e l'azienda ospitante.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
- a) stipulati accordi tra le Istituzioni scolastiche, i soggetti e/o gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
 - b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning per le aziende a rischio basso, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
 - c) individuare e promuovere forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 della presente Carta, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, ferma restando l'individuazione di attività che non espongano, di norma, il tirocinante a rischi particolari per la salute e sicurezza, nella convenzione o nel progetto formativo individualizzato fra Istituto e Azienda, dovranno essere definiti chiaramente i soggetti titolati ad effettuarla e chi dovrà sostenerne gli oneri ad esse conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare n. 44 del 21 novembre 2016). Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza scuola-lavoro. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente da considerare, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo. Ai fini delle disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 72, comma 1, lettera d), la Provincia Autonoma di Trento stipula per tutti gli studenti del sistema scolastico provinciale una assicurazione per la responsabilità patrimoniale e civile verso terzi valida fino al compimento del ventesimo anno di età. Resta, quindi, escluso dalla tutela INAIL l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. In quest'ultima eventualità lo studente è coperto dall'assicurazione di tutela patrimoniale e responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento

Articolo 6

(Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro)

1. Presso il Dipartimento Istruzione e Cultura è istituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni della presente Carta sul territorio provinciale.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, ovvero da un suo delegato ed è composta dai seguenti soggetti: uno studente designato dalla Consulta provinciale degli studenti, un docente e un dirigente scolastico designati dal Dipartimento Istruzione e Cultura, un genitore designato dalla Consulta provinciale dei genitori. E' componente di diritto della commissione il Sovrintendente scolastico.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo al Dipartimento Istruzione e Cultura contro le violazioni delle norme

di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente Carta, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con la presente Carta.

4. Il dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura , avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul reclamo entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

5. La Commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

6. La Commissione resta in carica per cinque anni scolastici, fatte salve surroghe o sostituzioni dei componenti.

7. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti prima dell'entrata in vigore della presente Carta ai sensi della Legge Provinciale n.5 dell'8 agosto 2006.